



COMUNE DI FROSSASCO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.26

OGGETTO: Aliquote IMU per l'anno 2023: determinazioni.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventotto**, del mese di **luglio**, alle ore **17:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
COMBA ing. Federico	Sindaco	X	
GENERO Luciana	Vice Sindaco	X	
DORA Paolo	Consigliere	X	
AGU' Fabio	Consigliere	X	
ARBRILE Davide	Consigliere	X	
MELFI Tommaso	Consigliere		X
COMBA Sara	Consigliere	X	
REMONDETTO Aldo	Consigliere		X
CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro	Consigliere		X
NAPOLI Rosanna	Consigliere	X	
GALLIANA Francesco	Consigliere		X
		Totale Presenti:	7
		Totale Assenti:	4

Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Maurizio ABBATE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione sottolineando che con il presente atto l'amministrazione riporta la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) ai valori precedenti all'anno 2022 quando l'ente era stato costretto, per far fronte alla costituzione del fondo per le passività potenziali connesso al contenzioso, all'epoca in corso con il GSE, ad aumentare al massimo le aliquote dei tributi locali.

Successivamente il primo cittadino cede la parola alla responsabile finanziaria dell'ente che illustra la nuova disciplina dell'IMU per l'anno 2023 rappresentando in particolare che coloro che abbiano nel frattempo già versato l'IMU 2023 secondo le aliquote ora oggetto di modifica riceveranno una lettera ove si rappresenterà loro la possibilità di optare tra richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza ovvero di compensare tale eccedenza in occasione del pagamento IMU dell'anno 2024.

La Consiglieria comunale Sig.ra Rosanna Napoli chiede se la diminuzione dell'aliquota IMU della presente deliberazione avrà effetti anche rispetto al 2022. La responsabile finanziaria precisa che relativamente all'annualità 2022 continuano ad applicarsi le aliquote in precedenza stabilite per tale specifica annualità.

Al termine degli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 151 del T.U. 267/2000 il bilancio di previsione finanziario deve essere oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre;
- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) uniforma ai termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione anche i termini per la deliberazione delle tariffe e aliquote d'imposta per tributi e servizi locali, compresa l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché per l'adozione dei regolamenti relativi ai tributi locali;
- il comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha confermato quanto già previsto dalle disposizioni richiamate al punto precedente, stabilendo che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 30.05.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31.05.2023, con il quale viene differito al 31 luglio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Considerato che:

- ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta,

come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l'art. 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che affida alla competenza del consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Considerato che la disciplina di cui alla legge 160/2019 attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di aliquote IMU;

Visto il comma 756 della legge 160/2019, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che il comma 757 della legge 160/2019 dispone *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 chiarisce che *“dal combinato disposto dei commi 756 e 757 appena richiamati, emerge, dunque, che il prospetto delle aliquote dovrà necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione, così come individuate dal predetto decreto.”*

Verificato che anche per l'anno 2023 non è stato emanato il decreto di cui al sopra riportato, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione prospettica con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, che il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare connesso all'utilizzo di tale prospetto;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da

inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*”;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le*

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”

- al comma 750, che “... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Dato atto che ai fini di procedere all'accantonamento del fondo passività potenziali in merito alla controversia GSE, il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 3 del 20.03.2023 provvedeva a stabilire le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	Descrizione
6,00 per mille	0 per mille	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
3,00 per mille	7,6 per mille	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10
10,60 per mille	0 per mille	Aree edificabili
10,60 per mille	0 per mille	Altri immobili
1 per mille	0 per mille	Fabbricati rurali strumentali

Rilevata la comunicazione del Gestore Servizi Energetici registrata al prot. n. 0004702 del 06.07.2023 con la quale questi comunicava l'esito dell'istanza di riesame del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica sull'impianto fotovoltaico sito in Via Piscina n. 17 – Frossasco rappresentando nello specifico quanto segue:

- l'annullamento del provvedimento conclusivi dell'attività di verifica del 24 febbraio 2022 (prot. GSE/P20220005377) e la riviviscenza del provvedimento del 6 agosto 2012 (prot. FTV_574006).

Considerato che, alla luce dei “*principi*” predisposti dallo IAS al paragrafo 37, specificamente agli accantonamenti ed alle passività potenziali, e visti in particolare:

- le ragioni alla base del provvedimento emesso dal GSE,
- l’orientamento della giurisprudenza in materia;

si ritiene di stralciare il fondo passività potenziali pari ad € 305.998,86, previste in competenza nell’anno 2023, dando atto che rimane presente e sarà oggetto di valutazione successiva, con l’approvazione del conto consuntivo anno 2023, il fondo potenziali passività costituito nel risultato del conto consuntivo anno 2022, pari ad € 572.745,71.

Ritenuto pertanto di riportare le aliquote IMU 2023, stabilite con delibera del consiglio comunale n. 3 del 20.03.2023, ai valori dell’anno 2021, precedenti la controversia GSE;

Visto il Testo unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo n. 504/1992.

Visto il Decreto Legislativo n. 507/1993;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, inserito agli atti della presente deliberazione, espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti n. 12 pervenuto al prot. n. 0005293 in data 26.07.2023;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti: n. 7,

Astenuti: n. 0,

Votanti: n. 7,

Voti Favorevoli: n. 7,

Voti contrari n. 0,

DELIBERA

1. **di richiamare** tutto espresso in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di revocare** la propria deliberazione n. 3 adottata in data 20.03.2023 avente per oggetto “Conferma aliquote IMU per l’anno 2023”;
3. **di determinare**, per l’anno di imposta 2023 le medesime aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU) dell’anno 2021, come riportate nel prospetto che segue:

ALIQ. COMUNALE	ALIQ. STATO	Descrizione
5,25 per mille	0 per mille	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)
Esente	Esente	Abitazioni principali (categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7) e pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
1,25 per mille	7,6 per mille	Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10
8,85 per mille	0 per mille	Aree edificabili
8,85 per mille	0 per mille	Altri immobili
1 per mille	0 per mille	Fabbricati rurali strumentali

4. **di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
5. **di dare atto** che della misura delle aliquote d'imposta e tariffe di cui al presente provvedimento si è tenuto conto nell'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 oggetto di deliberazione del Consiglio comunale in data odierna;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere all'approvazione delle aliquote nei termini di legge, con ulteriore votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Presenti: n.7,

Astenuti: n. 0,

Votanti: n. 7,

Voti Favorevoli: n. 7,

Voti contrari n. 0,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, in considerazione dell'approssimarsi della data di scadenza della verifica degli equilibri di bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COMBA ing. Federico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio ABBATE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **04/09/2023** ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009

Frossasco, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio ABBATE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in **data 28/07/2023**,

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Maurizio ABBATE
